COMUNE DI CASALROMANO

(PROVINCIA DI MANTOVA)

Allegato alla delibera C.C.
n. 17 del 30/05/2008
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa G. Scibilia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE E MESTIERI AFFINI

(con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi)

Art. 1 - Tipi di attività

L'attività di acconciatori, estetica, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco, comunque denominate e dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate:

- dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla legge regionale n.48 del 15.9.1989;
- dalle Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista di cui alla Delibera di Giunta Regionale 13 marzo 2003 n. 4259;
- dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005 "disciplina dell'attività di acconciatore"
- dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- dalle disposizioni dettate dalla legge n. 241/90;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000;
- dalla legge n.40 del 2.4.2007, di conversione del D.L. 31.1.2007;
- dalla legge regionale n.8 del 2.4.2007;
- dalle disposizioni del presente Regolamento.

Le suddette attività, svolte nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, possono essere esercitate in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

Nel presente Regolamento, per ragioni di semplicità, si utilizzerà la seguente terminologia:

- *Ufficio*: Polizia Locale
- *Responsabile del procedimento*: il responsabile della Polizia Locale
- *Attività*: l'attività di estetista e attività di acconciatore
- *Mestieri affini*: solarium, sauna o bagno turco
- *Locali*: gli spazi ove viene svolta l'attività di estetista comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- *Posto di lavoro:* si intende una postazione con presenza di lettino
- *D.i.a.*: denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90.

Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate e/o handicappate, ovunque esse siano residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art. 3 - Attività di estetista

L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale.

Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n. 1/1990. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione.

È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

L'attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista e solamente da estetiste.

Per i minorenni deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 3 bis - Attività di acconciatore

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti.

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

Art. 4 – Comunicazione di inizio attività

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, di acconciatore e mestieri affini deve presentare apposita D.I.A..

L'attività potrà iniziare decorsi 30 giorni, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

La D.I.A. deve essere presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- dichiarazione relativa al possesso dell'abilitazione professionale degli addetti;
- dichiarazione relativa al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
- dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- il numero degli addetti e dei posti lavoro.

Alla D.I.A. dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- certificazione dell'abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;

- in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc…);
- fotocopia della carta di identità del dichiarante.
- Copia del contratto di locazione o compravendita dell'immobile dove si esercita;
- DIAP mediante modello di cui alla legge regionale n.8/2007.

Il procedimento è assegnato per l'istruttoria all'Ufficio di Polizia Locale. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

Qualora l'istanza sia irregolare od incompleta, il Responsabile del Procedimento ne da comunicazione per iscritto al richiedente entro 10(dieci) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 7(sette) giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione dell'istanza.

Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non provveda alla comunicazione di cui ai commi 4 o 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento dell'istanza.

L'istanza si intende accolta qualora il Responsabile del Procedimento non comunichi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, all'interessato un provvedimento di rigetto.

E' prevista la possibilità di accoglimento condizionato quando vi è necessità di prevedere modifiche od integrazioni risolvibili mediante indicazioni specifiche. Il provvedimento può contenere condizioni o prescrizioni specifiche e vincolanti.

Il provvedimento di rigetto della D.I.A a firma del Responsabile del Procedimento, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di richiedere al competente Servizio dell'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle istanze pervenute.

Art.5 - Composizione della Commissione

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 6 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento alle leggi in vigore ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi richiede l'autorizzazione o di chi esercita, in sede di controllo da parte degli organi abilitati.

Sarà cura dell'Ufficio provvedere ad effettuare verifiche sugli attestati depositati.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti l'attività di estetista, acconciatore e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L..

Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima dell'effettivo inizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.S.L. che accerterà l'idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.

I prodotti cosmetici utilizzati devono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

Art. 9 - Servizi igienici

I locali ove viene esercitata l'attività di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati di un congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con "antiwc" con lavabo, conformemente alle disposizioni del Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente anche alle disposizione impartite dal competente servizio dell'A.S.L. singolarmente per ogni tipo di attività.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 10 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 11 - Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie, di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di estetista vigenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Chi esercita l'attività di acconciatore può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

Qualora venga richiesto di esercitare un'attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore o estetista dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali un specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di acconciatore/estetista che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima. In caso di apertura festiva straordinaria dell'esercizio dell'attività di acconciatore/ estetista, così come stabilito dal calendario annuale emesso con ordinanza sindacale, l'attività di vendita non sarà ammessa se non già prevista per il settore commerciale stesso.

Art. 12 – Informazioni e publicizzazione delle attività

Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'espletamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.

A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'ASL competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competnte il materiale divulgativo.

Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing dovranno essere acquisita, per ognuno, il consenso informato al trattamento ed, in particolare, per i minorenni, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi dovranno essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e potranno essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 13 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

Qualora venga richiesto che l'attività di estetista e/o mestieri affini sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è sottoposta al parere del competente Servizio dell'A.S.L.

Art. 14 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata almeno 30 (trenta) giorni prima apposita preventiva comunicazione all'Ufficio che dovrà contenere:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- dichiarazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
- dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- dichiarazione che nulla è cambiato nel ciclo di lavorazione e/o nelle attrezzature.

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc…);
- fotocopia della carta di identità del dichiarante.
- DIAP mediante modello di cui alla legge regionale n.8/2007

Art. 15 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti .

Il diritto ad esercitare decade in caso di mancato inizio di attività entro sei mesi dalla data efficacia della denuncia di inizio attività o in caso di interruzione della medesima per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabile.

Art. 16 – Subingresso o modifiche

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'attività, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita dichiarazione scritta che dovrà contenere:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- dichiarazione relativa al possesso dell'abilitazione professionale degli addetti;
- dichiarazione che nulla è cambiato nel ciclo di lavorazione e/o nelle attrezzature.

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto di compravendita dell'attività o di affitto di ramo d'azienda
- planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- certificazione dell'abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- fotocopia della carta di identità del dichiarante.
- DIAP mediante modello di cui alla legge regionale n.8/2007

Il subentrante potrà esercitare purché abbia presentato la comunicazione di subingresso.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario comunicarlo all'Ufficio entro il termine massimo di giorni 30 ed acquisire preventivamente il parere favorevole del competente Servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 17 - Giorni e orari di esercizio delle attività

L'esercizio delle attività di estetista, acconciatore, mestieri affini, tatuaggio e piercing dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

Ai sensi della legge n.40 del 2.4.2007 è abolita la chiusura infrasettimanale dell'esercizio, mentre è obbligatoria la chiusura domenicale e festiva

Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 18 – Attività di tatuaggio e piercing

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve presentare, ai sensi del presente articolo ed in relazione a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento Locale di Igiene, apposita D.I.A..

Per le procedure si fa espresso richiamo all'articolo 4 del presente Regolamento con eccezione della dimostrazione del titolo professionale in quanto le norme statali e regionali vigenti non lo prevedono.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni relative al possesso obbligatorio del requisito professionale, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna modifica od integrazione del presente articolo.

I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività.

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita, per ognuno dei clienti, il consenso informato al trattamento, ed in particolare per i minorenni, a favore dei quali è permesso solamente l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

All'attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili e quelle del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 19 – Esercizio dell'attività all'interno di circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, bellezza, fitness e simili

Per l'esercizio delle attività, oggetto del presente Regolamento, in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese nell'attività prevalente.

Art. 20 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

All'interno dei locali dovrà essere disponibile copia della D.I.A. e degli eventuali pareri dell'A.S.L. e dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita comunicazione, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 21 - Insegne

Le attività di estetista, mestieri affini e tatuaggio e piercing possono avere sulle insegne dell'ingresso sull'ingresso e delle vetrine indicato il tipo di attività che viene svolta all'interno dello stesso.

Per ragioni di decoro architettonico l'Autorità Comunale può disporre che tutti gli esercizi di acconciatori situati nelle vie o piazze, sottoposti a particolari vincoli di natura architettonica, storico-culturali, ambientali, devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.

Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

Art. 22 – Vigilanza ed ispezioni

Gli appartenenti all'Ufficio ed al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 23 - SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Segretaraio Comunale.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Sanzioni acconciatori

- *violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da € 50,00 ad € 3000,00 (p.m.r. € 100,00)*
- *violazione all'art.3: sanzione ammin. pecun. da € 750,00 ad € 4500,00 (p.m.r. € 1500,00) ed ordinanza cessazione attività*

- *violazione all'art.6: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00)*
- *violazione all'art.7: sanzione ammin. pecun. da € 500,00 ad € 3000,00 (p.m.r. € 1000,00)*
- *violazione all'art.8: sanzione ammin. pecun. da € 500,00 ad € 3000,00 (p.m.r. € 1000,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.11: sanzione ammin. pecun. da € 750,00 ad € 4500,00 (p.m.r. € 1500,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.14: sanzione ammin. pecun. da € 750,00 ad € 4500,00 (p.m.r. € 1500,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.15 ed all'ordinanza applicativa degli orari: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00)*
- *violazione all'art.16: sanzione ammin. pecun. da € 750,00 ad € 4500,00 (p.m.r. € 1500,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.17: sanzione ammin. pecun. da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00)*

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.
In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000,00 ad € 5000,00 (p.m.r. € 1667,00) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinques della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature)

Sanzioni estetisti

- *violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00)*
- *violazione all'art.3: sanzione ammin. pecun. da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00)*
- *violazione all'art.4: sanzione ammin. pecun. da € 150,00 ad € 50,000 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art. 6: sanzione ammin. pecun. da € 50,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 100,00)*
- *violazione all'art.7: sanzione ammin. pecun. da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.8: sanzione ammin. pecun. da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.9: sanzione ammin. pecun. da € 75,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.10: sanzione ammin. pecun. da € 75,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00)*
- *violazione all'art. 11 : sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00);*
- *violazione all'art.12: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.14: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.15 ed all'ordinanza attuativa: sanzione ammin. pecun. da € 75,00 ad € 450,00 (p.m.r. € 150,00)*
- *violazione all'art. 16: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art.17: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività*
- *violazione all'art. 18: sanzione ammin. pecun. da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) ed ordinanza cessazione attività.*

P.m.r. = pagamento in misura ridotta

L’ordinanza di cessazione attività è un atto immediatamente efficace ed esecutivo.
In caso di mancato rispetto dell’ordinanza di cessazione dell’attività l’Autorità Comunale competentei applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 167,00) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinques della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 24 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 25 - Esposti all’ Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all’Amministrazione Comunale che, abbiano per oggetto, materie trattate dal presente Regolamento dovranno essere indirizzati al Responsabile del Procedimento e presentati, in forma scritta, in duplice copia e in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all’ esponente.
Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell’ istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l’identità dell’esponente.

Art. 26 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.
Il presente regolamento, composto da 27 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale; E’ abrogato il precedente regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso, come stabilito dall’ articolo 25 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo “Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.